



STATUTO UN.I.COOP.

UNIONE ITALIANA COOPERATIVE

Approvato dall'Assemblea Nazionale del 18 Novembre 2023

TITOLO I
DENOMINAZIONE FINALITA', FUNZIONI

ART. 1
DENOMINAZIONE E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

E' costituita l'Associazione Nazionale denominata "UNIONE ITALIANA COOPERATIVE".

L'Associazione ha sede in Roma ed è organizzata in ambiti territoriali secondo quanto previsto nel presente Statuto.

La denominazione abbreviata è "UN.I.COOP.".

ART. 2
FINALITA' DELLA ASSOCIAZIONE ED ESERCIZIO
DI FUNZIONI DI INTERESSE PUBBLICO

1. La UN.I.COOP. ha quali scopi istituzionali:
 - a) La promozione e la diffusione, in Italia e all'estero, dei principi della mutualità e della cooperazione sociale quali indubbi fattori di sviluppo culturale e democratico; ciò assumendo e favorendo tutte le iniziative volte alla crescita della coscienza cooperativa e del Movimento Cooperativo con particolare riguardo ai Paesi di recente formazione democratica ed in via di sviluppo ove i richiamati valori assumono connotazioni di primario rilievo.
 - b) La difesa della cooperazione quale fattore di trasformazione e progresso delle strutture sociali.
 - c) La promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento e la disciplina degli enti cooperativi e mutualistici anche nella forma di organizzazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento di attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (Enti del Terzo Settore).
 - d) La rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici, in Italia ed all'estero, degli enti cooperativi e mutualistici e dei loro associati.
 - e) La formazione cooperativa ed imprenditoriale dei soci e amministratori degli enti aderenti nonché la formazione professionale dei quadri, dei tecnici e degli altri lavoratori addetti agli enti stessi.

- f) La preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e, in genere, di tutti i cittadini all'acquisizione ed alla gestione degli strumenti di produzione, scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale.
 - g) L'organizzazione, a tal fine, su base territoriale di centri di assistenza, orientamento e formazione aperti a tutti coloro i quali vogliono intraprendere un'attività produttiva secondo i richiamati principi della cooperazione e della mutualità o ancora riorganizzarla avvalendosi degli strumenti propri dell'economia cooperativa e sociale.
 - h) L'attuazione ad ogni livello dell'assistenza amministrativa, legale e tecnico – economica agli enti aderenti, anche mediante adeguate forme di revisione e di monitoraggio, realizzate d'iniziativa dell'organizzazione, come espressione del principio dell'autocontrollo e come strumento permanente di perfezionamento gestionale.
 - i) La raccolta di ogni documentazione e l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione, anche a fini di interesse generale.
 - j) La promozione, la cura e la valorizzazione, attraverso le opportune attività di comunicazione, dell'immagine della cooperazione nel Paese.
 - l) La rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo e le funzioni tutte demandate in conformità delle vigenti normative ivi comprese, quelle relative alle ispezioni ordinarie di cui alle sopra citate disposizioni.
 - m) I controlli sulle Imprese Sociali costituite in forma diversa da quella cooperativa, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 marzo 2022, per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 15 del D. Lgs. n. 112/2017.
2. La UN.I.COOP. potrà svolgere anche attività connesse a quelle indicate ed in particolare, a mero titolo esemplificativo:
- avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico-sociali, dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti territoriali e dalle Pubbliche Amministrazioni in genere, nonché di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
 - stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca nonché partecipare ad enti ed organizzazioni italiane, straniere ed internazionali aventi scopi affini;
 - partecipare alla costituzione di Enti bilaterali, Fondi di Assistenza Sanitaria Integrativa, Fondi Interprofessionali per la Formazione Continua e/o, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, a CAA (Centri Agro Alimentari), Patronati, CAF ecc..

3. E' stato costituito dalla UN.I.COOP. un fondo mutualistico di solidarietà, denominato UNIFOND S.p.A. sul quale dovranno affluire i fondi ad esso destinati costituiti da:
- a) misura fissa del 3% degli utili annui degli associati;
 - b) residui della liquidazione delle associate, dopo la restituzione ai soci del solo capitale effettivamente versato e rivalutato e degli eventuali dividendi maturati;
 - c) quanto ad esso espressamente devoluto.

TITOLO II ASSOCIATI

ART. 3 ASSOCIATI – EFFETTI DELL'ADESIONE

1. La UN.I.COOP. è costituita da enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi, la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo il disposto del comma 5° e seguenti del presente articolo.
2. Può essere consentita, secondo il Regolamento Nazionale della UN.I.COOP., l'adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi già aderenti alla UN.I.COOP. o la cui attività sia particolarmente significativa per il raggiungimento delle finalità della UN.I.COOP., nonché Enti regolati secondo i principi cooperativi della mutualità.
3. Possono essere associati alla UN.I.COOP. sia ETS che enti ed organismi che esplicino normalmente attività affini a quelle della cooperazione e che, comunque, favoriscano l'incremento di essa.
4. Gli aggregati partecipano alle riunioni di loro competenza con voto consultivo e possono usufruire dei servizi di assistenza della UN.I.COOP..
5. Gli enti di cui ai commi precedenti aderiscono alla UN.I.COOP. per il tramite delle Unioni Territoriali competenti.
6. Gli enti a carattere nazionale ed interregionale aderiscono direttamente alla UN.I.COOP..
7. L'adesione dei consorzi e degli enti controllati da organismi cooperativi viene deliberata a livello territoriale omogeneo agli stessi: provinciale, interprovinciale, regionale o nazionale.
8. Apposite norme del Regolamento Nazionale della UN.I.COOP. precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonché le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza, anche mediante la revisione ed il monitoraggio di cui all'art.2, comma 1, lett. h), e per l'adozione delle misure conseguenti.

9. A tal fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.
10. L'adesione si intende perfezionata solo con l'avvenuta iscrizione al libro soci da parte della UN.I.COOP..
11. Gli enti di cui sopra godono del diritto di partecipazione alle fasi assembleari di pari livello, secondo le norme del presente Statuto.
12. L'adesione alla UN.I.COOP. comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali e territoriali nei quali si articola la UN.I.COOP. stessa.
13. Gli enti a carattere misto sono assegnati al Dipartimento Nazionale del settore inerente la loro attività prevalente.
14. Gli enti aderenti sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a. osservare lo Statuto della UN.I.COOP., nonché quelli dei Dipartimenti Nazionali e delle Unioni Territoriali e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
 - b. uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate dalla UN.I.COOP., dai Dipartimenti Nazionali e dalle Unioni Territoriali;
 - c. versare i contributi stabiliti dagli organi competenti della UN.I.COOP., dei Dipartimenti Nazionali e delle Unioni Territoriali, nonché quelli obbligatori per legge o per regolamento governativo;
 - d. abbonarsi all'organo ufficiale di stampa della UN.I.COOP.;
 - e. comunicare all'Unione Territoriale competente, o alla UN.I.COOP., per gli enti nazionali od interregionali, gli avvisi di convocazione delle Assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante dell'Unione o della UN.I.COOP. hanno diritto di partecipare;
 - f. ricevere la revisione e il monitoraggio di cui alla lettera h) dell'art.2 comma 1 del presente Statuto;
 - g. ricevere le ispezioni ordinarie che la UN.I.COOP. sarà chiamata ad eseguire ai sensi del Decreto Legislativo 220 del 2002 e successive modifiche.

ART. 4

RECESSO ED ESCLUSIONI

1. Il recesso è regolato dall'art. 24 del Codice Civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione Nazionale.

2. Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione dell'ente associato con la quale l'ente stesso aderisca successivamente ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativo se non sia stata comunicata e concordata preventivamente con la UN.I.COOP. secondo le procedure stabilite dal regolamento delle adesioni.
3. Della dichiarazione di recesso prende atto l'organo cui spetta la deliberazione di ammissione dell'ente.
4. L'esclusione è disposta nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero non siano in possesso o abbiano perduto i requisiti e le caratteristiche di cui al comma 8 dell'art. 3 o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale all'organizzazione centrale o periferica. L'esclusione dalla qualifica di socio è disposta anche nei confronti degli enti aderenti che non versano i contributi associativi chiesti dalla UN.I.COOP. Nazionale, dopo regolare diffida in merito.
5. La deliberazione di esclusione spetta agli organi competenti a decidere l'ammissione dell'ente.
6. La deliberazione di esclusione per morosità spetta al Comitato Esecutivo Nazionale.
7. Le deliberazioni assunte a norma del punto 5 che precede devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata e/o PEC all'associato il quale potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri della UN.I.COOP.. Il ricorso deve essere presentato, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento di eventuali danni, ma fa soltanto riacquistare all'interessato la qualità di socio.
8. L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera Organizzazione.
9. I consorzi nazionali, nonché gli enti e le società di servizio, che sono strumenti attuativi delle politiche di sviluppo cooperativo della UN.I.COOP., escludono le cooperative ad essi aderenti recedute dalla UN.I.COOP., ovvero escluse dalla stessa.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 5

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli enti aderenti alla Associazione sono organizzati in Dipartimenti Nazionali corrispondenti ai diversi settori di attività e sono membri di Unioni, di norma a circoscrizione provinciale, denominate “UN.I.COOP. - Unione provinciale di(nome della provincia)” o regionale – (quando non sussistono i livelli organizzativi provinciali) - denominate “UN.I.COOP. - Unione regionale di (nome della regione)”, nonché, qualora nella regione sussistano due o più Unioni provinciali, di Unioni a circoscrizione interprovinciale, costituite dalle medesime Unioni, denominate “UN.I.COOP. - Unione interprovinciale di (nome delle rispettive province)”.
2. Gli statuti dei Dipartimenti Nazionali e delle Unioni Territoriali, deliberati dalle rispettive assemblee, si uniformano allo Statuto dell’UN.I.COOP. e ne riportano nel testo le norme che le riguardano nonché quelle concernenti gli associati. Detti statuti devono prevedere norme per assicurare adeguate rappresentanze settoriali e territoriali degli enti associati.
3. Il regolamento di attuazione del presente Statuto stabilisce i principi per la individuazione e la composizione degli organi delle Unioni Territoriali in analogia a quelli della UN.I.COOP., prevedendo altresì modalità e garanzie di tutela delle minoranze.
4. Tali statuti e le eventuali successive proposte di modificazione devono essere sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo della UN.I.COOP..
5. L’istituzione di una Unione Territoriale, nonché l’unificazione di due o più Unioni provinciali in un’Unione interprovinciale o regionale ovvero l’istituzione di due o più Unioni provinciali in luogo di una Unione interprovinciale o regionale, è deliberata dal Consiglio Direttivo della UN.I.COOP. su proposta formulata dal Comitato Esecutivo della medesima UN.I.COOP..
6. L’organizzazione è ispirata al principio della massima autonomia e responsabilità degli organi intermedi e a quello del decentramento organizzativo e di rappresentanza, in quanto compatibili con il principio dell’unicità ed efficienza dell’organizzazione complessiva.

ART. 6

UNIONI PROVINCIALI

1. Le Unioni provinciali o interprovinciali rappresentano la UN.I.COOP. nell’ambito delle proprie circoscrizioni e vi esplicano, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della UN.I.COOP., i compiti a questa attribuiti in campo nazionale dall’art. 2 del presente Statuto.
2. In particolare, sono compiti fondamentali delle Unioni provinciali e interprovinciali nonché di quelle regionali, quando non sussistano Unioni a livello territoriale inferiore: la promozione sul territorio di competenza di nuove iniziative cooperative e dello sviluppo degli enti aderenti;

l'aggregazione di enti cooperativi operanti nel territorio di competenza; l'attuazione, sotto il coordinamento della UN.I.COOP., dei servizi amministrativi, legali, fiscali, finanziari, tecnici ed economici agli enti aderenti; la promozione, progettazione e coordinamento dei processi di integrazione e di sviluppo.

3. In particolare spetta alle Unioni provinciali e/o interprovinciali designare, salvo diversa disposizione di legge, agli enti ed autorità provinciali e locali, i rappresentanti del Movimento Cooperativo, d'intesa con la UN.I.COOP. dandone notizia alla Unione regionale.
4. Le Unioni provinciali e/o interprovinciali promuovono e assicurano la partecipazione degli enti aderenti all'attività delle Unioni regionali e della UN.I.COOP. e li rappresentano nelle Assemblee per la elezione degli organi delle Unioni regionali e della UN.I.COOP..
5. La UN.I.COOP. stabilisce nel Regolamento di attuazione le norme per la elezione degli organi delle Unioni Territoriali e per l'esercizio della rappresentanza di cui al comma precedente, sulla base dei seguenti criteri direttivi.
 - a. partecipano con diritto di voto alle assemblee delle Unioni Territoriali gli enti aderenti in regola con i contributi verso l'UN.I.COOP. effettivamente versati e pervenuti in tempo utile prima dell'Assemblea stessa.
 - b. il numero dei voti spettanti ad ogni ente aderente che risulti ammesso alla Assemblea viene fissato ai sensi dell'art. 10, comma 9, prevedendo che a ciascun ente non possano comunque spettare più di 5 voti.
 - c. sono eleggibili negli organi delle Unioni gli amministratori e i soci degli enti aderenti in regola con i contributi di cui sopra.
6. Le Unioni provinciali e/o interprovinciali devono uniformarsi alle direttive generali della UN.I.COOP. e dell'Unione regionale. Esse hanno l'obbligo di trasmettere gli avvisi di convocazione dei propri organi collegiali all'Unione regionale e alla UN.I.COOP.. La UN.I.COOP. e le Unioni regionali possono partecipare con proprio rappresentante alle sedute suddette.
7. Le Unioni provinciali e/o interprovinciali godono di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale nei limiti compatibili con le direttive generali di cui al comma precedente, e sono sottoposte al controllo della UN.I.COOP. e dell'Unione regionale, se da UN.I.COOP. appositamente delegata. Delle obbligazioni contratte dalle Unioni rispondono le Unioni medesime con il rispettivo patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni in nome e per conto delle Unioni.

8. Le Unioni provinciali o interprovinciali determinano, previa approvazione della UN.I.COOP. Nazionale, la misura dei contributi loro dovuti dalle cooperative aderenti, con l'esclusione dei contributi associativi.
9. Le Unioni provinciali possono costituire sedi di rappresentanza a livello Comunale, su decisione del Consiglio Provinciale, previa approvazione del presidente dell'Unione Regionale competente.
10. Per motivi di coordinamento e conoscitivi, copie dei bilanci e relazioni sulla loro attività sono trasmesse alla UN.I.COOP. e all'Unione regionale, se, come sopra appositamente delegata, la quale, ai detti fini e in casi di necessità, potrà disporre accertamenti, informandone la UN.I.COOP., alla quale vanno altresì riferite le conclusioni e proposte del caso.
11. Nei casi di irregolarità o di constatata persistente inefficienza (in questo secondo caso con preventivo richiamo della presidenza della UN.I.COOP. diretto ai singoli componenti degli organi sociali dell'Unione provinciale e/o interprovinciale), il Comitato Esecutivo della UN.I.COOP. ha facoltà, sentito il competente organo dell'Unione regionale se delegata o su proposta dello stesso, di nominare un delegato UN.I.COOP. ai sensi dell'art. 15 comma 2 lettera d).
12. In casi particolarmente gravi, il Comitato Esecutivo della UN.I.COOP. potrà nominare un commissario ad acta con l'incarico di porre in essere gli atti specificatamente indicati dalla UN.I.COOP..
13. Nei casi più gravi, il Consiglio Direttivo della UN.I.COOP. ha facoltà di sciogliere gli organi sociali dell'Unione provinciale e/o interprovinciale e di nominare un commissario che rimuova le irregolarità e le inefficienze e che, entro il periodo di tempo all'uopo stabilito dal Consiglio Direttivo, di norma non eccedendo, nel massimo, il termine di due anni, salvo il caso di proroghe particolarmente motivate, provveda alla convocazione dell'Assemblea dell'Unione per la ricostituzione dei normali organi sociali.
14. Qualora il Consiglio Direttivo valuti che le irregolarità o le disfunzioni siano tali da non poter essere eliminate da una gestione commissariale, il Consiglio medesimo può provvedere direttamente a sciogliere l'Unione per ricostituirla su nuove basi.
15. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre revocare all'Unione la rappresentanza della UN.I.COOP. anche con provvedimento autonomo, dandone avviso agli enti cooperativi aderenti e agli enti pubblici e privati interessati.
16. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della UN.I.COOP., senza effetto sospensivo.

17. Gli organi delle Unioni provinciali e/o interprovinciali durano in carica 5 anni. L'Assemblea che provvede alla loro elezione è tenuta nel trimestre precedente l'Assemblea per l'elezione degli organi della UN.I.COOP. e ad essa interviene un delegato UN.I.COOP..

ART. 7

UNIONI REGIONALI

1. Le Unioni regionali rappresentano la UN.I.COOP. nell'ambito delle proprie circoscrizioni e vi esplicano i compiti ad essa attribuiti in campo nazionale dall'art. 2 del presente Statuto.
2. In particolare, spetta alle Unioni regionali:
 - a. rappresentare di fronte alle amministrazioni ed agli altri enti regionali, nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della UN.I.COOP., gli interessi e le indicazioni degli enti aderenti;
 - b. elaborare, nel quadro delle linee politiche della UN.I.COOP., la politica cooperativa nell'ambito regionale;
 - c. promuovere ed attuare iniziative ed intese volte a coordinare le attività di interesse comune, sia generali che settoriali, delle Unioni provinciali e/o interprovinciali nelle rispettive regioni;
 - d. designare agli enti regionali, salvo diversa disposizione di legge, i rappresentanti del Movimento Cooperativo aderente alla UN.I.COOP., d'intesa con la stessa;
 - e. promuovere la costituzione, d'intesa con i Dipartimenti Nazionali competenti, dei Dipartimenti Regionali di cui al successivo art. 8, tra gli enti aderenti che operano negli specifici settori di attività, agevolandone il funzionamento;
 - f. eseguire, o concorrere ad eseguire per delega o incarico della UN.I.COOP., la riscossione dei contributi dovuti dagli enti aderenti anche ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di vigilanza e revisione sugli organismi cooperativi;
 - g. istituire, d'intesa con le Unioni provinciali e/o interprovinciali, servizi in favore delle medesime e degli enti associati, mirando ad operare quale raccordo funzionale tra l'organizzazione locale e quella della UN.I.COOP. nell'ambito del coordinamento generale di quest'ultima;
 - h. collaborare con la UN.I.COOP., per l'adempimento, da parte dei revisori, delle funzioni ispettive previste dal Decreto Legislativo 220 del 2002 e successive modifiche, secondo norme per l'effettuazione della revisione da formularsi dal Comitato Esecutivo della UN.I.COOP..

- i. Collaborare con la UN.I.COOP. per l'adempimento da parte dei revisori delle funzioni ispettive previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 marzo 2022.
3. Le Unioni regionali godono di autonomia patrimoniale, amministrativa e funzionale nei limiti compatibili con le direttive generali stabilite dalla UN.I.COOP.. Delle obbligazioni contratte dalle Unioni regionali rispondono le Unioni medesime con il rispettivo patrimonio e le persone che hanno contratto le obbligazioni medesime in nome e per conto delle Unioni.
4. Le Unioni regionali, nel rispetto delle direttive della UN.I.COOP., determinano i contributi loro dovuti dagli enti associati.
5. Alle Unioni regionali, il Comitato Esecutivo della UN.I.COOP. può affidare compiti di ispezione, sorveglianza ed intervento sul funzionamento amministrativo e l'efficienza organizzativa delle Unioni provinciali e/o interprovinciali.
6. Le Unioni regionali devono uniformarsi alle direttive generali della UN.I.COOP.. Ad esse è fatto obbligo di trasmettere gli avvisi di convocazione delle riunioni dei propri organi alla UN.I.COOP., la quale ha facoltà di farsi rappresentare nelle stesse.
7. Per motivi di coordinamento e conoscitivi, copie dei bilanci e delle relazioni sull'attività svolta o programmata sono trasmesse dalle Unioni regionali alla UN.I.COOP..
8. E' in facoltà della UN.I.COOP. disporre, in ogni caso, visite ispettive a fini di accertamento e verifica.
9. Qualora si rilevino nel loro funzionamento irregolarità di qualsiasi natura o inefficienza, si applicano le disposizioni dei commi dal 11° al 16° dell'articolo precedente.
10. Alle Unioni regionali nel cui territorio non vi siano Unioni provinciali e/o interprovinciali si applicano le norme di cui all'art.6.
11. Gli organi delle Unioni regionali durano in carica cinque anni. L'Assemblea che provvede alla loro elezione è tenuta nel trimestre precedente l'Assemblea per l'elezione degli organi della UN.I.COOP. e ad essa interviene un delegato della UN.I.COOP..

ART. 8

DIPARTIMENTI NAZIONALI E REGIONALI

1. I Dipartimenti, nell'ambito delle direttive generali della UN.I.COOP. e in applicazione dei rispettivi statuti, determinano le linee di azione del settore, curano la promozione ed il potenziamento degli enti aderenti nei rispettivi settori di attività, li assistono sul piano tecnico ed

economico e li rappresentano, con l'intervento della UN.I.COOP., nella stipulazione di accordi o di contratti nazionali collettivi di lavoro.

2. Un rappresentante della UN.I.COOP. fa parte di diritto degli organi collegiali di ciascun Dipartimento Nazionale.
3. In caso di irregolarità o inefficienza gravi e persistenti, il Comitato Esecutivo della UN.I.COOP., sentito anche il rappresentante UN.I.COOP. negli organi del Dipartimento, convoca i componenti degli organi direttivi del Dipartimento stesso per esaminare la situazione.
4. Qualora il Dipartimento Nazionale non elimini le cause delle irregolarità o inefficienze entro 60 giorni, il Comitato Esecutivo della UN.I.COOP. ha facoltà di nominare un delegato della UN.I.COOP. che si affianchi agli organi dipartimentali per il ristabilimento della normale e corretta gestione.
5. Ove questo obiettivo non sia raggiunto entro 6 mesi, ovvero il Consiglio Direttivo della UN.I.COOP. valuti che le irregolarità o le inefficienze siano tali da non poter essere rimosse ai sensi del comma precedente, il Consiglio medesimo può adottare provvedimenti analoghi a quelli previsti dall'art.6 comma 13,14 e 15.
6. Contro i predetti provvedimenti è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della UN.I.COOP., senza effetto sospensivo.
7. A livello regionale sono istituiti Dipartimenti regionali di settore in corrispondenza dei rispettivi Dipartimenti Nazionali alle condizioni e con le modalità previste nel regolamento di attuazione.
8. I Dipartimenti regionali costituiti hanno diritto di rappresentanza nel Consiglio dei corrispondenti Dipartimenti Nazionali secondo le norme stabilite in sede regolamentare.
9. Gli statuti dei Dipartimenti regionali devono essere conformi ad uno schema di statuto deliberato dal Consiglio Direttivo della UN.I.COOP. su proposta dei Dipartimenti Nazionali interessati.
10. I Dipartimenti Regionali sono sottoposti a controlli ed interventi analoghi a quelli previsti nei commi precedenti per i Dipartimenti Nazionali, da espletarsi da parte delle Unioni regionali competenti, di intesa con i Dipartimenti Nazionali interessati.
11. Possono essere altresì istituiti, per iniziativa e nell'ambito delle Unioni provinciali e/o interprovinciali, comitati di settore in corrispondenza dei rispettivi Dipartimenti Nazionali.

TITOLO IV

ORGANI DELLA UN.I.COOP.

ART. 9

ORGANI

Gli organi della UN.I.COOP. sono:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente Nazionale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

ART. 10

COSTITUZIONE E CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale è costituita dai delegati degli enti aderenti di cui ai commi seguenti, dai Presidenti delle Unioni regionali, provinciali e/o interprovinciali e dei Dipartimenti Nazionali nonché dai rappresentanti degli enti nazionali ed interregionali censiti nei ruoli nazionali.
2. Alle riunioni dell'Assemblea Nazionale partecipano di diritto e con diritto di voto i componenti del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente della UN.I.COOP. su deliberazione del Consiglio Direttivo, in via ordinaria, ogni 5 anni con i compiti di cui ai commi 1,2 e 5 dell'articolo successivo e negli altri anni con i compiti di cui al comma 3 dell'articolo successivo e in via straordinaria, quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'utilità.
4. I temi, gli argomenti e ogni altra modalità di preparazione e svolgimento dell'Assemblea sono fissati dal Consiglio Direttivo con regolamento che preveda anche un'apposita Commissione dell'Assemblea, di cui determina composizione e attribuzioni, nonché, quando occorra, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature a Presidente.
5. I delegati elettivi all'Assemblea Nazionale sono nominati dai Consigli delle Unioni provinciali e/o interprovinciali, ovvero, nelle regioni in cui queste non vi siano, dai Consigli delle Unioni regionali, secondo le norme previste dal regolamento dell'Assemblea, salvo casi di inesistenza o irregolare funzionamento dell'Unione, nel qual caso decide la Commissione dell'Assemblea.
6. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, contenente le proposizioni del Consiglio Direttivo e l'O.d.G. dei lavori, è trasmesso a tutti gli enti aderenti alle Unioni provinciali, interprovinciali e regionali, almeno 90 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea quando

l'O.d.G. prevede l'elezione delle cariche sociali. Negli altri casi l'avviso è trasmesso almeno 30 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'Assemblea anche tramite la pubblicazione sull'organo di stampa ufficiale della UN.I.COOP..

7. Con l'avviso stesso il Presidente della UN.I.COOP. stabilisce la data entro la quale i Presidenti delle Unioni provvederanno a convocare le Assemblee per la preliminare elezione degli organi delle Unioni e successivamente i Consigli per la discussione dei temi fissati per l'Assemblea e per l'elezione dei delegati.
8. Alle riunioni dei Consigli di cui al comma precedente interviene un delegato della UN.I.COOP..
9. Il numero dei delegati spettanti agli enti aderenti a ciascuna unione provinciale, interprovinciale, o regionale, nelle regioni in cui non vi siano Unioni provinciali e/o interprovinciali, è fissato nel regolamento dell'Assemblea tenuto conto del numero degli enti aderenti, del periodo della loro adesione alla UN.I.COOP., dell'ampiezza della loro base sociale, del fatturato o di altri indicatori equivalenti o del livello contributivo, anche in concorso tra loro. I relativi parametri possono essere determinati anche in modo differenziato per settore.
10. Gli enti cooperativi a carattere regionale e interprovinciale partecipano all'Assemblea della Unione provinciale o interprovinciale in cui hanno la sede sociale.
11. L'Assemblea Nazionale nomina l'ufficio di presidenza, i Segretari, i Questori e la Commissione per la verifica dei poteri, quando essa ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi della UN.I.COOP.. Negli altri casi è presieduta dal Presidente UN.I.COOP..
12. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale e per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti né faccia richiesta.
13. Le liste dei candidati a membri del Consiglio Direttivo, da eleggere in seduta plenaria ai sensi del primo comma lettera b) del successivo art. 12, dovranno essere sottoscritte da almeno un decimo dei delegati all'Assemblea.
14. Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, qualora non siano delegati, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto qualora non siano delegati, i Senatori e i Deputati della Repubblica in carica, che abbiano ricoperto o ricoprano incarichi direttivi nei vari gradi della UN.I.COOP..

ART. 11

COMPITI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale stabilisce gli indirizzi generali del Movimento Cooperativo aderente, in relazione ai temi ed argomenti proposti dal Consiglio Direttivo, contenuti al Punto 6. dell'O.d.G. di cui all'articolo precedente.
2. L'Assemblea formula in conseguenza il programma dell'attività ed elegge ogni cinque anni il Presidente Nazionale nonché i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri.
3. L'Assemblea esamina congiuntamente o disgiuntamente temi di particolare rilevanza per la politica cooperativa, il rapporto sullo stato dell'organizzazione e lo stato di attuazione del programma UN.I.COOP. o formula proposte nei confronti delle istituzioni pubbliche.
4. Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.
5. L'Assemblea inoltre può trattare altri argomenti attinenti alla cooperazione qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto.
6. Compete all'Assemblea deliberare sulle modifiche allo Statuto della UN.I.COOP. proposte dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati all'Assemblea.

ART. 12

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto:
 - a. dal Presidente Nazionale;
 - b. da un minimo di 36 ad un massimo di 75 membri eletti fra i delegati all'Assemblea in seduta plenaria, con maggioranza qualificata di 2/3.
2. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
3. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e i componenti del Comitato Esecutivo che non ne facciano parte ad altro titolo.

Sono invitati ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, sei parlamentari, di norma due per la Camera dei Deputati, due per il Senato e due per il Parlamento Europeo, che siano espressione del Movimento cooperativo.
4. I componenti del Consiglio che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

5. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel Consiglio tra i membri eletti dall'Assemblea ai sensi della lett. b), comma 1 del presente articolo, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso.
6. Alle sostituzioni si dovrà provvedere entro 90 giorni.
7. Il Consiglio potrà, in quanto osservato il principio della reciprocità, chiamare a partecipare ai propri lavori rappresentanti di organizzazioni nazionali che svolgano attività di interesse cooperativo.

ART. 13

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, in esecuzione delle deliberazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della UN.I.COOP., fissandone gli orientamenti politico - organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione, elegge le cariche sociali, imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'intera organizzazione.
2. In particolare, il Consiglio Direttivo elegge:
 - a) il Vice Presidente Vicario, il Vice Presidente e da 3 a 5 membri che compongono il Comitato Esecutivo, che potrà essere aumentato in misura pari al numero degli ex Presidenti Nazionali presenti nel Comitato Esecutivo stesso. Almeno due terzi vengono eletti tra i propri componenti e ne determina i compensi anche con riferimento allo svolgimento di particolari incarichi o funzioni;
 - b) stabilisce le condizioni di partecipazione, incluse le responsabilità degli enti e delle persone, agli organi ed all'attività della UN.I.COOP.;
 - c) approva il Regolamento Nazionale della UN.I.COOP. di attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, commi 2 e 8, art. 5, comma 3, art. 6 comma 5 e art. 8, commi 7 e 8;
 - d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il Regolamento dell'Assemblea e nomina la Commissione dell'Assemblea. Determina altresì il rapporto di rappresentanza tra enti aderenti e delegati ai fini della partecipazione e dell'esercizio del voto, fissando modalità e condizioni di partecipazione secondo quanto disposto all'art. 10, comma 9;
 - e) autorizza la costituzione dei Dipartimenti Nazionali e delle Unioni Territoriali e ne approva gli statuti nonché le loro eventuali successive modificazioni;
 - f) determina i mezzi di finanziamento della UN.I.COOP. nonché la misura e i criteri per la riscossione dei contributi alla medesima dovuti dagli enti aderenti;

- g) approva il bilancio preventivo e consuntivo della UN.I.COOP.;
- h) autorizza la costituzione di nuovi Enti e/o Fondi di promanazione della UN.I.COOP.;
- i) delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone criteri di composizione, attribuzione e durata;
- j) delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative, fissandone i temi;
- l) adotta i provvedimenti di cui all'art. 6, commi 13, 14 e 15, all'art.7, comma 9, ed all'art.8 del presente Statuto;
- m) deferisce al Collegio dei Probiviri i membri degli organi della UN.I.COOP., dei Dipartimenti Nazionali, delle Unioni Territoriali e dei Dipartimenti regionali che con il loro comportamento determinano danno e pregiudizio alla UN.I.COOP. e ne delibera la sospensione dalla carica;
- n) sottopone all'Assemblea le proposte di modifiche allo Statuto della UN.I.COOP. da esso formulate;
- o) esercita le funzioni ad esso specificatamente demandate dalla Assemblea;
- p) delibera su tutte le altre materie attribuite alla sua competenza dal presente Statuto, provvedendo, in particolare, alla risoluzione di tutti gli eventuali contrasti che dovessero insorgere tra le vari strutture e organi del Movimento ad esclusione di quelle di competenza del Collegio dei Probiviri;
- q) elegge il Presidente Nazionale con la maggioranza dei componenti in carica nel caso in cui se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quinquennale. Il Presidente Nazionale eletto dal Consiglio Direttivo resta in carica fino al termine del quinquennio in corso;
- r) la convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo lettera raccomandata a/r da inviarsi al domicilio indicato dai Consiglieri oppure a mezzo posta elettronica certificata o ordinaria indicando la data, la sede e l'ordine del giorno. La riunione del Consiglio Direttivo potrà avvenire nei seguenti modi:
 - in presenza, in un luogo fisicamente determinato e alla presenza personale degli aventi diritto;
 - esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
 - in modalità "mista" con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione;
 - spetta al Comitato Esecutivo decidere, volta per volta, le modalità di partecipazione alla riunione;

- s) per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri e le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale o del suo facente funzione.

ART. 14

COMPOSIZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo è composto:
 - dal Presidente Nazionale;
 - dagli ex Presidenti Nazionali UN.I.COOP. quali membri di diritto sino ad un numero massimo di quattro;
 - dal Vicepresidente Vicario e dal Vicepresidente Nazionale;
 - da tre a cinque membri eletti ai sensi dell'art. 13 comma 2, lett. a).
2. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato Esecutivo, di volta in volta o in via permanente, dirigenti dell'organizzazione che svolgono specifici incarichi di particolari rilevanza per il Movimento Cooperativo.
3. I componenti che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Comitato Esecutivo, decadono automaticamente dalla carica.
4. Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero tra i membri del Comitato Esecutivo, si provvede mediante sostituzione da parte del Consiglio Direttivo.

ART. 15

COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo cura la gestione e l'amministrazione della UN.I.COOP. e dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. In particolare:
 - a) predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo il bilancio preventivo e consuntivo;
 - b) predispone e sottopone al Consiglio Direttivo le determinazioni sulla misura dei contributi associativi dovuti alla UN.I.COOP. dagli enti aderenti;

- c) delibera sugli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito delle direttive fissate dal Consiglio Direttivo;
- d) adotta e revoca i provvedimenti di cui all'art. 6, commi 11 e 12, all'art. 7, comma 9, e all'art. 8, comma 4 del presente Statuto, nonché delega funzioni o affida incarichi alle Unioni regionali, provvedendo, quando occorra, alle relative revoche;
- e) su proposta del Presidente Nazionale, designa i candidati per le nomine degli organi statutari di tutti gli Enti e/o Fondi costituiti su iniziativa della UN.I.COOP.;
- f) provvede sulla struttura organizzativa della UN.I.COOP., mediante l'istituzione, regolamentazione e disciplina di servizi e comparti operativi;
- g) delibera su tutte le operazioni finanziarie necessarie al raggiungimento degli scopi della UN.I.COOP.;
- h) propone al Consiglio Direttivo modifiche ai regolamenti;
- i) delibera sulla adesione dei Consorzi Nazionali ed interregionali e di tutti gli enti a carattere nazionale nonché negli altri casi previsti dal Regolamento Nazionale della UN.I.COOP. di cui all'art. 13 comma 2 lett. c);
- j) nomina i rappresentanti della UN.I.COOP. nei vari enti e commissioni a carattere nazionale e concerta con le Unioni Territoriali la nomina dei rappresentanti di quest'ultima a livello locale;
- k) esercita le funzioni non esplicitamente riservate dal presente Statuto al Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di urgenza, delibera su materie di competenza di quest'ultimo, chiedendone la relativa ratifica alla prima riunione utile.
- l) la convocazione del Comitato Esecutivo è effettuata con le stesse modalità previste per la convocazione del Consiglio Direttivo.
- m) delibera l'esclusione del socio per morosità.

ART. 16

PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell'Associazione e viene eletto dall'Assemblea Nazionale tra persone di prestigio e di fama riconosciuta anche al di fuori dell'Associazione.

Il Presidente Nazionale garantisce l'unitarietà di tutte le componenti presenti nell'UN.I.COOP., cura l'immagine dell'UN.I.COOP. stessa e la sua presenza nel mondo della cooperazione.

Presiede, ove non diversamente disposto, l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo.

Cura i rapporti dell'associazione con le pubbliche amministrazioni, con le organizzazioni sindacali ed economiche nazionali, con le forze politiche, nonché con gli altri movimenti in Italia e all'estero. Convoca il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo secondo le modalità di convocazione previste per i singoli organi sociali.

ART. 17

COMPITI DEL PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale inoltre:

- a) ha la firma sociale e può compiere atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, come aprire conti correnti bancari e postali, rilasciare quietanze liberatorie, nominare delegati specificandone le attribuzioni, nominare procuratori legali e consulenti determinandone i compensi;
- b) previa deliberazione del Comitato Esecutivo potrà contrarre prestiti, mutui anche ipotecari, chiedere affidamenti ad istituti bancari, concedere ipoteche, firmare cambiali in nome e per conto dell'UN.I.COOP., concedere prestiti, nonché concedere, postergare, cancellare e rinunciare ad ipoteche legali.
- c) attua le direttive fissate dagli organi collegiali della UN.I.COOP.;
- d) esercita tutte le funzioni demandategli dal presente statuto e/o dagli organi collegiali della UN.I.COOP.:
 - nomina i responsabili degli uffici e del personale, stabilendone le funzioni, e la struttura organizzativa;
 - assume, trasferisce e licenzia il personale stabilendone le funzioni e le retribuzioni.

Ai fini del migliore espletamento dei compiti affidatigli, il Presidente Nazionale può delegare al Vice Presidente Vicario, ai Vice Presidenti o a membri del Comitato Esecutivo, l'esercizio di tutte o parte delle proprie funzioni nell'ambito delle direttive fissate dagli organi collegiali della UN.I.COOP.

In caso di sua assenza o di impedimento le funzioni al medesimo attribuite dal presente statuto vengono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

Il Vice Presidente svolge su indirizzo del Presidente compiti di coordinamento ed organizzazione di specifici settori.

- e) in sede di costituzione delle Unità Territoriali il Presidente delle stesse viene nominato dai partecipanti all'atto costitutivo su proposta del Presidente Nazionale.

ART. 18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre revisori effettivi e due supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi componenti, dall'Assemblea Nazionale alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio.
2. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità della UN.I.COOP. nonché assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Collegio assiste alle riunioni del Comitato Esecutivo.
4. In caso di carenza dell'organo, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea che rinnova gli organi.

ART. 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche al di fuori dei suoi componenti, dall'Assemblea, alla quale spetta altresì la nomina del Presidente del Collegio.
2. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
3. I soci e le persone componenti gli organi della UN.I.COOP., delle Unioni territoriali e dei Dipartimenti Nazionali e Regionali sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre - sempre che possano formare oggetto di compromesso - relative all'interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto, nei regolamenti e derivanti da deliberazioni degli organi istituzionali della UN.I.COOP..
4. I Probiviri sono anche competenti a decidere, quali arbitri, tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la UN.I.COOP. oppure fra questi e le persone fisiche componenti gli organi della UN.I.COOP., dei Dipartimenti Nazionali, delle Unioni Territoriali e dei Dipartimenti Regionali, sempre relativamente ai rapporti sociali.
5. I Probiviri decidono altresì su ogni questione di cui all'art. 13, lettera m).
6. Il ricorso ai Probiviri deve essere proposto – a pena di decadenza – nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

7. I Probiviri decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa di ogni formalità in modo irrituale, nel rispetto del principio del contraddittorio. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consente l'impugnazione avanti l'autorità giudiziaria.
8. In caso di carenza dell'organo, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea che rinnova gli organi.

TITOLO V

PATRIMONIO E GESTIONE

ART. 20

PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA UN.I.COOP.

1. Il patrimonio della UN.I.COOP. è costituito dai beni ad essa pervenuti per qualsiasi titolo.
2. Sono entrate ordinarie:
 - a) i contributi associativi ordinari, integrativi o di tesseramento, assistenziali e per servizi resi, corrisposti dagli enti aderenti;
 - b) i contributi obbligatori per legge;
 - c) gli interessi e le rendite patrimoniali.
3. Sono entrate straordinarie:
 - a) i contributi straordinari e quelli volontari degli enti aderenti;
 - b) i contributi di enti pubblici e privati;
 - c) ogni altra eventuale entrata.

Il patrimonio della UN.I.COOP. è indivisibile e non può essere ripartito tra i soci né durante la vita né allo scioglimento dell'associazione.

ART. 21

FORMAZIONE DEL BILANCIO

Il Bilancio consuntivo è il complesso delle attività e delle passività della UN.I.COOP.

Il Bilancio consuntivo è composto dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico.

Al Bilancio consuntivo sono allegati le evidenze contabili dei Dipartimenti Nazionali e i bilanci delle società ed enti ai quali la UN.I.COOP. partecipa.

Il Bilancio preventivo deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

Il Bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 22

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Nel caso di scioglimento della UN.I.COOP. l'Assemblea nomina un Collegio di tre liquidatori.
2. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad enti cooperativi e mutualistici (consorzi e società) già aderenti alla UN.I.COOP., designati e scelti dall'Assemblea stessa, o anche da istituti di studio, formazione ed informazione cooperativi.
3. Il funzionamento tecnico, amministrativo e finanziario della UN.I.COOP. potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti interni da compilarsi dal Comitato Esecutivo e da approvarsi dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SPECIALI

ART. 23

DISPOSIZIONI SPECIALI

1. In relazione all'autonomia prevista nelle regioni a statuto speciale per quanto riguarda la legislazione cooperativistica e la vigilanza sugli enti cooperativi, apposite convenzioni possono disciplinare le adesioni, le ispezioni, i rapporti organizzativi con le associazioni territoriali ed eventuali deroghe in materia di statuti.
2. Tali convenzioni e loro modificazioni devono essere approvate dal Consiglio Direttivo della UN.I.COOP..



UN.I.COOP.

UNIONE ITALIANA COOPERATIVE

www.unicoop.it – info@unicoop.it